

REGIONE LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 12-05-1990

Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 20 del 14 maggio 1990
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 17 maggio 1990)

*IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente Legge Regionale:*

ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze e con la osservanza delle vigenti norme statali, concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi i musei e quei beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamità.

ARTICOLO 2 (rischi principali) 1. Le principali cause, naturali e non naturali, di rischio contro le quali la Regione concorre ad esercitare le tutele previste dal precedente art. 1 sono: a) eventi sismici; b) alluvioni e nubifragi; c) dissesti idro - geologici, compresi i rischi derivanti da invasi idrici; d) inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua; e) incendi di rilevante entità; f) incidenti di impianti industriali; g) radiazioni nucleari; h) ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale.

ARTICOLO 3 (Attività regionale di protezione civile) 1. La Regione, in relazione agli eventi di cui al precedente art. 2, pone in essere le iniziative necessarie ad assicurare attività di previsione, di prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate e di sostegno alla ripresa socio - economica delle zone colpite. 2. L'attività di previsione è diretta allo studio delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. 3. L'attività di prevenzione è diretta ad evitare od a ridurre al minimo i fattori di rischio ed i conseguenti danni sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 4. Le attività di soccorso sono volte all'attuazione di interventi di emergenza diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente art. 2 ed alla salvaguardia dei beni. 5. Le attività di sostegno alla ripresa socio - economica delle zone colpite sono volte al reinserimento delle popolazioni nei loro beni, al ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita e del tessuto economico produttivo.

ARTICOLO 4 (Strumenti dell'attività regionale) 1. Le attività in materia di protezione civile sono specificatamente individuate attraverso la predisposizione di un programma poliennale di previsione e prevenzione, di piani annuali, di piani di emergenza. 2. In base a quanto stabilito in particolare dall'art. 9 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66, la Regione provvede ad assicurare l'allertamento, il coordinamento e la messa a disposizione delle funzioni regionali riguardanti l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale e provvede altresì ad assicurare l'assistenza operativa di tutti i propri settori in particolare dei settori Agricoltura e Foreste, Ambiente ed Ecologia, Assistenza, Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti. 3. La Regione coopera con i Prefetti per la predisposizione dei piani di sicurezza di cui al DPR 17 maggio 1988, n. 175. 4. Per quanto concerne i rispettivi ambiti i Settori regionali operano secondo le specifiche competenze, raccordandosi tuttavia con la struttura centrale regionale di protezione civile, come specificato nella presente Legge, specie per quanto concerne mappatura del rischio, monitoraggio, piani di previsione e prevenzione, coordinamento in fase di emergenza. 5. Nell'ambito delle proprie attività di

formazione e informazione, la Regione attua attraverso i Settori competenti, iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e alla partecipazione cosciente della popolazione agli eventi connessi con l'emergenza.

ARTICOLO 5 (Collaborazione con altri Enti) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti la Regione instaura un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con gli enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

ARTICOLO 6 (Comitato regionale) 1. Le attività della Regione nell'ambito del comitato regionale della Protezione civile, istituito con Legge dello Stato, consistono in: a) predisposizione di studi e programmi circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre la probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe; b) predisposizione di piani di interventi; c) raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione; d) predisposizione di programmi generali intesi a dare, in occasione di calamità naturale o catastrofe, il contributo della Regione e degli enti locali ai soccorsi; e) determinazione degli organismi regionali e degli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile istituiti dallo Stato; f) acquisizione di attrezzature e strutture che consentano il coordinamento delle attività; g) attivazione di attrezzature e strutture che consentano il coordinamento delle attività, da svolgere in conformità ai principi contenuti negli strumenti di programmazione di cui al Titolo 3 della presente Legge.

ARTICOLO 7 (Comitato interassessorile della protezione civile) 1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge costituisce il comitato interassessorile della protezione civile composto dagli assessori responsabili dei settori preposti alle aree operative interessate. 2. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore regionale delegato alla Protezione civile. 3. Assolve ai compiti di segreteria del comitato il dirigente del servizio regionale di Protezione civile. 4. I coordinatori delle attività ed i dirigenti dei settori interessati partecipano ai lavori del Comitato, assicurando l'apporto tecnico e funzionale. 5. Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuno dei seguenti settori: a) Sanità; b) Lavori Pubblici; c) Agricoltura e Foreste; d) Trasporti; e) Assistenza; f) Ambiente ed Ecologia; g) Istruzione e Formazione Professionale. 6. I dirigenti e i coordinatori, che partecipano al Comitato in rappresentanza di un settore, sono sostituiti, in caso di assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie. 7. Il comitato interassessorile esprime pareri alla Giunta Regionale: a) sulla proposta di programma poliennale di previsione e prevenzione dei rischi di cui al successivo art° 11; b) sulla proposta di piano di emergenza di cui al successivo art. 17; c) sulle direttive da rivolgere agli enti locali per lo svolgimento dei compiti ad essi demandati; d) sulle direttive per il coordinamento dei servizi e delle attività di competenza regionale in casi di eventuale calamità.

ARTICOLO 8 (Servizio della Protezione civile) 1. La Giunta Regionale per lo svolgimento dei compiti previsti dal titolo 1, istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il servizio della protezione civile determinando la dotazione organica del personale addetto e le relative qualifiche funzionali, all' dipendenze del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale se delegato. 2. Il servizio regionale Protezione civile, secondo gli obiettivi definiti dal titolo 1, svolge i seguenti compiti: a) attività relativa alla predisposizione ed all'aggiornamento del piano poliennale ed annuale che verranno proposti dalla Giunta al Consiglio Regionale per l'adozione; b) predisposizione dei piani di emergenza di competenza e disponibilità all'attivazione, anche mediante opportuna organizzazione della reperibilità del personale, per le funzioni di sopralluogo, allertamento ed interventi previste dalla presente Legge; c) coordinamento dei sistemi di allarme e relativo monitoraggio di ogni settore di rischio; d) coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione Lombardia svolgono compiti istituiti inerenti la protezione civile ed in

particolare del centro operativo regionale e della sala operativa; e) formazione ed aggiornamento, in collaborazione con gli enti locali interessati, di elenchi relativi a servizi e strutture pubbliche attinenti ai compiti di protezione civile oltre che alla gestione dei repertori di risorse di personale e mezzi, utilizzabili in caso di emergenza, attuando, quanto possibile, anche il collegamento con banche dati esterne; f) collaborazione con i vari settori regionali e con gli organismi centrali e periferici della Protezione civile, per assicurare, nelle fasi di previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operativi e, durante lo stato di calamità, la disponibilità necessaria all'opera di soccorso; la Regione concorre altresì al coordinamento ed alla pianificazione dei mezzi e dei servizi atti all'evacuazione della popolazione, nell'ambito delle proprie competenze; g) organizzazione ed impiego del parco regionale dei mezzi e strumenti per la Protezione civile e coordinamento per l'uso dei parchi analoghi appartenenti ad enti locali o convenzionati; h) servizi di segreteria del Comitato consultivo regionali ed eventuali organismi collegiali; i) assistenza al presidente della Giunta Regionale o all'assessore regionale, se delegato, nelle funzioni di Presidente del Comitato Regionale di Protezione civile; l) attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dal programma di previsione e prevenzione ed al piano di emergenza; m) attuazione, per quanto di competenza, delle direttive, ordini e provvedimenti della sessione di coordinamento per la protezione civile di cui al successivo art°22; n) esecuzione degli interventi successivi alla fase di emergenza secondo le direttive impartite dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 9 (Centro operativo regionale di emergenza) 1. Al verificarsi dell'evento calamitoso, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore regionale, se delegato, è istituito, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo precedente, il centro operativo regionale di emergenze quale sede per il coordinamento nei limiti delle competenze regionali, di tutte le operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza. 2. Con il Decreto di cui al comma precedente si provvede altresì all'assegnazione temporanea al centro operativo di unità di personale proveniente dai vari settori. 3. Il centro operativo è diretto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore regionale, se delegato. 4. Il centro operativo regionale, nello svolgimento delle proprie competenze, si avvale, per gli aspetti tecnici ed di vigilanza sul territorio, degli uffici, presso i quali può essere costituito un apposito nucleo operativo per il periodo dell'emergenza. Alla costituzione di detto nucleo si provvede con Decreto del presidente della Giunta Regionale individuando il personale addetto e le relative competenze e responsabilità. Il centro operativo regionale, per lo svolgimento delle attività di informazione e collegamento si avvale altresì delle guardie ecologiche regionali, in conformità alle Leggi Regionali vigenti. 5. La effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario necessario a far fronte all'eccezionalità della situazione di emergenza venuta a determinarsi ed ai corrispondenti impegni regionali è autorizzata nei limiti previsti dalle norme vigenti. 6. Il centro operativo regionale di emergenza in particolare provvede a: a) acquisire immediatamente dalle autorità locali notizie circa la situazione di pericolo venuta a determinarsi, la natura dell'evento calamitoso e la località colpita nonché gli elementi necessari per una prima sommaria valutazione dei danni subiti dalle persone e dai beni; b) mettere a disposizione delle autorità competenti i mezzi per gli interventi di soccorso e di assistenza individuati ed organizzati in attuazione del piano regionale pluriennale di Protezione civile; c) collegare, in tempo reale, le sedi e gli uffici del servizio nazionale della Protezione civile, gli organismi statali, gli enti e le associazioni competenti, nonché, in occasione di calamità le strutture operative costituite nelle zone colpite; d) fornire indicazione alle autorità competenti sulle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di soccorso e di assistenza e delle operazioni di evacuazione e sugli edifici pubblici e privati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di persone e di beni; e) predisporre gli atti necessari per la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale; f) la raccolta, nel caso di calamità di cui al precedente art. 2, di tutti gli elementi che pervengono dalle zone sinistrate, in ordine ai danni ed alle esigenze di soccorso delle popolazioni colpite, da sottoporre alla sessione di coordinamento.

ARTICOLO 10 (Sala operativa regionale) 1. Alle dipendenze del servizio Protezione Civile è costituita la sala operativa regionale della protezione civile, collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dei dati e dotata delle opportune strutture tecnologiche, con lo scopo di assicurare: a) l'acquisizione e il costante aggiornamento di dati interessanti alla previsione e la prevenzione delle cause di possibili, straordinarie calamità o catastrofi, in conformità a quanto definito dalla presente Legge; b) il collegamento in tempo reale con le sedi del Comitato Regionale della Protezione Civile e delle prefetture, con gli uffici e le sedi, anche periferiche, delle amministrazioni provinciali e degli enti locali del territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazione, dati, rilevamenti ed informazioni rilevanti ai fini degli interventi, singoli o combinati, della Protezione civile. 2. La sala operativa è altresì fornita delle attrezzature atte al collegamento di banche dati idonee al reperimento ed alla trasmissione di informazioni di specifica utilità. 3. Nella sala operativa si raccolgono i dati e le informazioni finalizzate al monitoraggio degli eventi, e si predispongono l'utilizzo, degli strumenti tecnici atti a concretizzare, le decisioni operative degli addetti e in particolare del centro operativo regionale.

ARTICOLO 11 (Programma poliennale di previsione e prevenzione) 1. La Regione persegue le proprie finalità di previsione e prevenzione in materia di protezione civile attraverso un programma poliennale. Il programma deve: a) prevedere studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi di eventi calamitosi e sulle relative cause, con individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistente sul territorio regionale e precisazione delle misure di competenza regionale per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, d'intesa, ove necessario, con le amministrazioni statali e gli altri enti od organismi interessati; b) individuare interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi ed all'esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio; c) prevedere l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di autoeducazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni e di mozioni fra la popolazione, nonché alla creazione di capacità di autoprotezione a livello di comunità locali; d) prevedere la realizzazione di corsi di formazione professionale del personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale, e di aggiornamento professionale dei tecnici che, per compiti di istituto operano libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile; e) individuare ambiti, procedure e forme di partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, secondo le indicazioni degli organi statali competenti; f) individuare procedure e forme per l'esercizio nei confronti degli enti locali, di funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento, organizzando il loro autonomo concorso ed apporto ai fini di un'efficace ed unitaria attività di protezione civile; g) indicare forme e modalità per l'utilizzazione integrata e razionale del volontariato nelle sue varie forme; h) proporre le soluzioni atte a semplificare le comunicazioni ai vari livelli. 2. Il programma dovrà individuare gli obiettivi da conseguire in un arco di tempo di tre anni, fissandone le priorità con cadenza annuale ed indicando competenze e procedure per la loro attuazione.

ARTICOLO 12 (Predisposizione del programma) 1. Il programma è predisposto dal servizio della protezione civile che si avvarrà del supporto tecnico - scientifico di un comitato tecnico composta da 5 esperti nominati dalla Giunta. 2. Il programma predisposto dal servizio della protezione civile è sottoposto all'esame del comitato interassessorile che può apportarvi modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 13 (Approvazione del programma) 1. Il primo programma poliennale è trasmesso alla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge. La Giunta Regionale entro un mese dal ricevimento del programma, lo adotta e lo presenta al Consiglio Regionale per l'approvazione.

ARTICOLO 14 (Attuazione del programma) 1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Regionale, sulla base del programma approvato, emana le necessarie direttive per il conseguimento degli obiettivi prefigurati per l'anno successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 2. Il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore regionale, se delegato, vigila sull'attuazione del programma e ne riferisce alla Giunta ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali ritardi o disfunzioni. 3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del programma di protezione civile.

ARTICOLO 15 (Revisioni periodiche del programma) 1. Il programma deve essere sottoposto a verifica ogni tre anni, per l'introduzione delle opportune modifiche, integrazioni ed aggiornamento, con procedura da attivarsi sei mesi prima della scadenza triennale.

ARTICOLO 16 (Intese con le Regioni limitrofe) 1. Salvo quanto disposto dal quinto comma del successivo art. 24, la Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del programma, può sempre addivenire ad intese con le Regioni limitrofe, ai fini dell'espletamento nell'ambito delle rispettive competenze, di attività di interesse comune in materia di protezione civile.

ARTICOLO 17 (Piano di emergenza) 1. Il piano di emergenza disciplina annualmente: a) l'organizzazione degli interventi di competenza regionale in fase di emergenza, nonché la compatibilità rispetto ai piani provinciali elaborati dalle prefetture; b) i modi d'intervento e le responsabilità delle varie istituzioni e dei relativi organi, in relazione alle varie ipotesi di calamità e alla varie attività necessarie; c) i supporti informativi, formativi, logistici, cartografici e di telecomunicazioni; d) ambiti, gli ambiti e la forma di intervento integrato per la salvaguardia dell'incolumità privata e per i primi soccorsi e per l'assistenza alle popolazioni colpite; e) le forme e le modalità per l'apporto alle attività del volontariato singolo ed associato; f) la promozione da parte degli organismi competenti delle iniziative volte al ripristino ed alla ricostruzione dei beni, nonché alla ripresa socio-economica dei territori colpiti da calamità; g) le eventuali attività da delegare alle Province ed ai Comuni.

ARTICOLO 18 (Formazione ed approvazione del piano) 1. Il piano di emergenza è predisposto dal servizio per la protezione civile che si avvarrà del supporto tecnico-scientifico del comitato di cui al primo comma del precedente art. 12. 2. Il piano di emergenza, previo parere del comitato interassessorile di cui al precedente art. 7, è trasmesso alla Giunta che lo approva con procedura d'urgenza. 3. Il primo piano di emergenza è predisposto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge ed approvato nei successivi trenta giorni. 4. Ciascun piano di emergenza conserva la propria efficacia fino all'approvazione del successivo.

ARTICOLO 19 (Attuazione del piano) 1. L'attuazione del piano è assicurata attraverso direttive della Giunta Regionale; il Presidente o l'assessore regionale delegato vigila sulla loro osservanza. 2. Nelle situazioni di emergenza, l'attuazione del piano avviene con i provvedimenti emanati dalla sessione di coordinamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della presente Legge.

ARTICOLO 20 (Aggiornamento e varianti del piano) 1. Il piano deve essere ogni anno aggiornato ed, occorrendo, variato con la procedura prevista dal precedente art. 15.

ARTICOLO 21 (Attivazione dei servizi e degli uffici) 1. Quando il servizio protezione civile venga a conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, provvede con immediatezza, in accordo o tramite i settori e/o uffici interessati per materia, ad un sopralluogo nella località segnalata. 2. Sulla base delle risultanze di detto

sopralluogo, il dirigente del servizio Protezione civile provvede a darne tempestiva informazione al Presidente della Giunta Regionale e all' assessore regionale, se delegato, e dispone l' attivazione del centro operativo regionale di emergenza e della sala operativa. 3. Il Presidente della Giunta Regionale, o l' assessore regionale, se delegato, ai sensi dell' art. 5 della Legge 8 dicembre 1970 n. 996, qualora ravvisi che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, intraprende le iniziative intese a promuovere la dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale per il territorio interessato all' evento calamitoso.

ARTICOLO 22 (Sessione di coordinamento degli interventi) 1. Sulla base delle previsioni e prescrizioni contenute nel piano di emergenza, fermo il disposto dell' ultimo comma del precedente art. 21, il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore Regionale, se delegato, quando constatata la insorgenza di eventi riconducibili alle ipotesi previste dal piano, indice, con proprio Decreto, la sessione di coordinamento della Protezione civile. 2. La sessione di coordinamento è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall' assessore regionale, se delegato, e ad essa partecipano i Presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati, i Sindaci, o loro delegati, i Presidenti delle Comunità montane, o loro delegati, nonché i Presidenti dei Comitati di Gestione delle USLL, o loro delegati, i cui territori siano compresi, in tutto o in parte, nella zona indicata nel Decreto che indice la sessione. 3. Ai lavori partecipa quale segretario, il dirigente del servizio regionale della Protezione civile che redige il relativo verbale, e vi prendono parte, se del caso, i responsabili di altri servizi regionali interessati. 4. La sessione procede in unica rotazione, senza possibilità di aggiornamento o di rinvii, quale che sia il numero degli effettivi partecipanti ai lavori. 5. La sessione di coordinamento individua gli interventi che debbono essere attuati, specifica le misure da adottare ed i relativi provvedimenti da assumere, secondo le rispettive competenze, da parte della Regione e degli enti rappresentati o comunque interessati al territorio individuato nel decreto di indicazione, sebbene essi, pur essendo stati convocati, non siano stati effettivamente rappresentati nella sessione.

ARTICOLO 23 (Protocollo degli interventi previsti dalla Sessione di coordinamento) 1. Al termine della sessione, viene redatto un protocollo delle iniziative e degli interventi ritenuti necessari, con la sottoscrizione del protocollo, il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore regionale, se delegato, attribuisce al medesimo efficacia di proprio Decreto. 2. Il protocollo redatto dalla sessione di coordinamento acquista, ad ogni effetto, valore di accordo di programma fra tutti gli enti i cui rappresentanti lo sottoscrivano anche successivamente alla conclusione dei lavori della sessione, con riferimento agli interventi in esso individuati. Esso tiene comunque luogo della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi, delle opere e dei lavori in esso previsti e consente l' adozione degli atti di somma urgenza di cui all' art. 70 del RD 25 maggio 1985, n. 350. 3. Per quanto concerne gli interventi edilizi, urbanistici o comunque da attuarsi sul territorio, le previsioni contenute nel protocollo costituiscono ad ogni effetto approvazione di variante agli strumenti urbanistici e derogai regolamenti comunali anche di igiene, nonché atti di autorizzazione a derogare agli strumenti urbanistici territoriali di livello regionale o sovramunicipale. Le previsioni di intervento contenute nel protocollo tengono luogo delle autorizzazioni o comunque denominated, di competenza della Regione o il rilascio delle quali è oggetto di delega ovvero subdelegata di funzioni agli enti locali. 4. Il testo del protocollo viene immediatamente comunicato al Consiglio Regionale e trasmesso senza indugio al commissario del Governo ed ai prefetti delle province interessate, nonché agli enti locali che, pur essendo stati convocati, non siano stati rappresentati nella sessione di coordinamento. 5. Il testo del protocollo viene parimenti trasmesso ai Presidenti del Comitato Regionale di controllo e delle sezioni decentrate, affinché ne venga tenuto conto nell' esercizio delle relative funzioni, anche di controllo sostitutivo.

ARTICOLO 24 (Attuazione degli interventi da parte della Regione) 1. Sulla base del protocollo, di cui al precedente art°23, la Regione mediante appositi Decreti del Presidente della Giunta Regionale o dell' assessore regionale, se delegato, attua direttamente e in via di urgenza gli interventi di pronta competenza, e comunque quelli previsti dalla Legge 8 dicembre 1970, n. 996, e del DPR 6 febbraio 1981, n. 66, nelle materie dell' assistenza sanitaria, della sicurezza sociale, dei trasporti, dei lavori pubblici, dell' agricoltura e foreste e dell' ecologia e difesa dell' ambiente. 2. La Regione si attiene alle indicazioni contenute nel protocollo nell' esercizio delle proprie funzioni nell' ambito del Comitato Regionale della protezione Civile istituita in base alle disposizioni di Legge, nonché nell' ambito di ogni altro organismo, comunque denominato, costituito in base a norme o provvedimenti di organi amministrativi dello Stato, assicurando ogni forma di collaborazione richiesta per iniziative assunte direttamente dallo Stato. 3. Il protocollo costituisce autorizzazione al Presidente della Giunta Regionale o all' assessore regionale, se delegato, ad emettere, sentito il comitato interassessorile, di cui al precedente art. 7, Decreti ovvero ordini di servizio indirizzati a tutti i servizi ed uffici della Regione, al fine di assicurare l' esecuzione degli atti e la realizzazione delle iniziative regionali ovvero il compimento delle necessarie attività di collaborazione tra di loro e con organi ed uffici dello Stato o degli enti locali. 4. Il protocollo autorizza altresì il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore regionale, se delegato, a impartire, entro i limiti delle competenze proprie della Regione, direttive e disposizioni vincolanti agli enti ed aziende dipendenti dalla Regione. 5. Il protocollo autorizza altresì il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore regionale, se delegato, a stipulare specifiche intese con le Regioni confinanti, aventi ad oggetto i necessari interventi e le iniziative comuni da adottare. 6. Sulla base del protocollo, il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore regionale, se delegato, è autorizzato a stipulare intese e concludere accordi con le organizzazioni del volontariato o con singoli soggetti volontari ovvero a promuovere direttamente tali intese ed accordi, se di competenza di enti locali.

ARTICOLO 25 (Attuazione degli interventi da parte degli enti locali) 1. Fuori dai casi di interventi attuati direttamente dalla Regione a mente del precedente art. 24, i Sindaci, sulla base del protocollo redatto dalla sessione di coordinamento e in conformità alle previsioni ed indicazioni in esso contenute, esercitano il proprio potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica, loro attribuite dalle vigenti disposizioni di Legge. Parametri, gli enti diversi dai Comuni adottano, attraverso i propri organi, i provvedimenti necessari di rispettiva competenza in conformità ai contenuti del protocollo medesimo. 2. In caso di inerzia o di contrasto con quanto previsto nel protocollo redatto dalla sessione di coordinamento, il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore regionale, se delegato, lo segnalano senza indugio ai competenti organi dello Stato per la eventuale adozione, da parte loro, dei provvedimenti previsti dalle Leggi vigenti. 3. In materia urbanistica ed edilizia, sulla base del protocollo redatto dalla sessione di coordinamento, il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore regionale, se delegato, può compiere direttamente, anche in difetto di apposita istanza, gli interventi sostitutivi di cui agli artt. 21 e 22 della LR 5 dicembre 1977, n. 60. 4. Per le immediate necessità operative connesse con l' attivazione dell' emergenza il Presidente della Giunta Regionale o l' assessore regionale, se delegato, può temporaneamente assegnare con proprio Decreto al servizio protezione civile, il personale necessario allo svolgimento delle attività, trasferendolo da altri uffici e settori regionali. 5. Per iniziative inerenti l' attivazione dell' emergenza e i primi soccorsi la Giunta Regionale può autorizzare, con propria deliberazione, il funzionario delegato, dirigente del servizio affari economici della Giunta Regionale del servizio protezione civile nell' ambito delle categorie di spesa individuate nella stessa deliberazione. 6. La Giunta Regionale può concorrere, col proprio contributo, alle iniziative e agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.

ARTICOLO 26 (Funzione del volontariato) 1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che

associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo. 2. L'attività di volontariato, ai fini della presente Legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, integrandosi con l'attività degli enti, servizi ed uffici competenti cui spetta fornire le direttive degli interventi. 3. La Regione può concorrere, col proprio contributo, alle iniziative intraprese per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni.

ARTICOLO 27 (Albo regionale del volontariato) 1. Il Servizio regionale di protezione civile provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, suddiviso per competenze professionali e specialità, nonché per distribuzione nel territorio. 2. Le associazioni di volontariato di protezione civile operanti nella Regione e conosciute dalla legislazione vigente, sono iscritte di diritto nell'elenco regionale. 3. Le modalità relative all'iscrizione nell'elenco regionale, ai rapporti fra l'amministrazione regionale e i soggetti volontari, quelle concernenti gli obblighi derivanti dall'iscrizione nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori dalla Regione, saranno disciplinate con regolamento di attuazione della presente Legge. 4. La Regione provvede altresì a rimborsare ai Comuni le spese anticipate a titolo di assicurazione contro i rischi di infortuni od incidenti per tutto il personale volontario che abbia coadiuvato i Sindaci nelle operazioni di soccorso e/o di assistenza.

ARTICOLO 28 (Interventi in materia di volontariato) 1. Secondo le previsioni del programma pluriennale di previsione e prevenzione, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e delle loro associazioni e può altresì fornire loro in comodato gratuito mezzi ed attrezzature.

ARTICOLO 29 (Generalità) 1. La Giunta Regionale, avvalendosi delle strutture organizzative regionali, promuove ed organizza, realizzandone i relativi supporti, una permanente attività di formazione, di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti necessari per prevenire gli eventi calamitosi o ridurre gli effetti dannosi, nonché sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all'attività di soccorso e di assistenza. 2. Nello svolgimento di tale attività possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione più opportuni e gli organi del sistema scolastico e del sistema universitario, mediante la stipula di apposite convenzioni. 3. Le qualifiche conseguite nei corsi di formazione istituiti in conformità alla presente Legge costituiscono titolo preferenziale nelle assunzioni di personale operante nei sistemi di protezione civile. 4. La Regione provvede altresì a realizzare le opportune pubblicazioni divulgative e specialistiche.

ARTICOLO 30 (Abrogazioni) 1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è abrogata la LR 5 dicembre 1986, n. 60 «Finanziamento delle spese per la protezione civile in Lombardia» e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 31 (Norma finanziaria) 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione: 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE All'ambito 1, settore 4, obiettivo 1, parte 1, sono istituiti i seguenti capitoli: 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE All'ambito 1, settore 4, obiettivo 1, parte 1, sono

istituiti seguenti capitoli: a) 1.4.1.1.3075 << Spese per il programma poliennale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile >> per le spese previste dai precedenti artt. 11, 28 e 29; 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE All'ambito 1, settore 4, obiettivo 1, parte 1, sono istituiti seguenti capitoli:OMISSISb) 1.4.1.1.3076 << Contributi per le iniziative degli enti locali e delle strutture di volontariato per la tutela del territorio, la prevenzione dei fenomeni calamitosi e la tutela delle popolazioni >>, per le spese previste dal precedente sesto comma dell'art. 25 e dal terzo comma dell'art. 26; 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE All'ambito 1, settore 4, obiettivo 1, parte 1, sono istituiti seguenti capitoli:OMISSISc) 1.4.1.1.3077 << Spese per il coordinamento delle operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza previste dalla sessione di coordinamento >> per le spese previste dal quinto comma dei precedenti artt. 9, 22 e 25. 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione:OMISSIS All'ambito 1, settore 4, obiettivo 1, parte 2 è istituito il capitolo 1.4.1.2.3078 << Spese per l'acquisto di strutture ed attrezzature tecnologiche della sala operativa regionale della protezione civile >> per le spese previste dal precedente art. 10. 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione:OMISSIS 2. Agli oneri conseguenti all'applicazione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 8, si provvede mediante l'impiego delle somme annualmente stanziatesui capitoli relativi al trattamento economico del personale. 1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi mediante l'impiego delle somme stanziatesui seguenti capitoli di nuova istituzione:OMISSIS 3. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico previsto al precedente art. 12 si fa fronte mediante l'impiego delle somme annualmente stanziatesui capitolo 1.2.7.1.322 << Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese >>.

ARTICOLO 32 (Clausola d'urgenza) 1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia. La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 12 maggio 1990 (Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 marzo 1990 e vista dal Commissario del Governo con nota del 3 maggio 1990 prot. n. 22802/1264).